

Codice Ente: 10197

N° 13 del 12/05/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei**, addì **dodici** del mese di **Maggio** alle ore **18:00**, nella sala consiliare del Palazzo Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dall'art. 38 del D.lgs 18 agosto 2000, n.267, dall'art. 19 dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Present e	Assente		Presente	Assente
COLONNA PAOLO	<i>SI</i>		MARSALA MATTEO		<i>SI</i>
CARMINATI GIULIA	<i>SI</i>		DONATI FABRIZIO		<i>SI</i>
NERVI MICHELE	<i>SI</i>		MIGLIORINI ANDREA	<i>SI</i>	
VITALI ANGELA	<i>SI</i>		BARCELLA FABIO	<i>SI</i>	
ROSATI FEDERICA	<i>SI</i>		LOCATELLI ROSSELLA	<i>SI</i>	
ZANCHI LUCA	<i>SI</i>		MASSIMINO KEVIN	<i>SI</i>	
CANDUCCI GIUSEPPE	<i>SI</i>				

Presenti : 11 Assenti : 2

Partecipa *IL SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Tiziana Serlenga*, il quale cura e sovrintende alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza il Presidente, *IL SINDACO, Arch. Paolo Colonna* dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

La trattazione del presente punto ha inizio alle ore 18,24.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita: *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

VISTA la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente ARERA anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con delibera di ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- che l'art. 8 del D.P.R. n. 158/1999 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- con la deliberazione di ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, è stato aggiornato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), che disciplina le tariffe del servizio integrato dei rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;

RILEVATO che:

- secondo la Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, art. 5-quinquies: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- con la Legge di Bilancio 2026, nr. 199 del 30/12/2025, il termine di cui sopra è stato differito al 31 luglio 2026 per quanto concerne l'approvazione dei piani finanziari, delle tariffe e dei regolamenti TARI;

PREMESSO che il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale nr. xx del 05/05/2026 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per gli anni 2026/2029;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI);

RILEVATO che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio da coprire pari a € **960.032,00=** che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2026, secondo il metodo approvato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), già tenuto conto delle **detrazioni** di cui al comma 4.5 della deliberazione 397/2025/R/Rif che ammontano ad euro 4.762,00= e delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 -MIUR)-che ammontano ad €. 6.333,00=;

RILEVATO che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2026 rispetta i parametri indicati nelle delibere ARERA succitate;

PRESO ATTO di quanto sopra riportato, il PEF finale 2026 è pari ad € **960.032,00 di cui € 611.923,00 per costi variabili ed € 348.109,00 per costi fissi**;

PRESO ATTO che l'entrata tariffaria applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF, è pari ad € **960.032,00=**;

CONSIDERATO CHE:

- la tariffa deve coprire integralmente i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresi gli investimenti, gli ammortamenti, i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche e i costi di servizio per lo spazzamento e il lavaggio delle strade;
- la tariffa è binomia e composta da:
 - una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, e due quote variabili, rapportate alla quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione
 - per ogni singola utenza, la quota variabile 2 della tariffa rifiuti è nello specifico rapportata alle quantità di residuo secco effettivamente misurato, fatta salva l'applicazione della soglia inferiore quale produzione ineludibile;
- il costo presunto, per l'anno 2026 del servizio di gestione dei rifiuti urbani, già scomputate le detrazioni di cui sopra, è risultato di complessivi euro 960.032,00 e comprende i costi fissi, pari al 39.32% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 60.68% come di seguito meglio rappresentato;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, ha ripartito l'insieme dei costi da coprire per l'anno 2026 attraverso la tariffa secondo criteri razionali, nella misura del **60% per le utenze domestiche** e del **40% per le utenze produttive** (non domestiche);
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

RITENUTO di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2026 relative al prelievo sui rifiuti TARI, i medesimi coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kc e Kd (per le utenze non domestiche) già approvati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26/04/2022;

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2026 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2026, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025;

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

DATO ATTO che:

- alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo;
- con delibera di ARERA n. 386 del 03 agosto 2023 sono stati istituiti sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1,a) ed il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (UR2,a) da versare contestualmente al pagamento del tributo TARI e consistenti anche per l'anno 2025 rispettivamente in € 0,10/utenza e in € 1,50/utenza;

- in attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 57-bis, comma 2, del DL 14/2019 e attuate mediante l'emanazione del DPCM n. 24 del 21/01/2025, con delibera di ARERA n. 133/2025/R/Rif del 01/04/2025 è stata istituita una terza componente perequativa nel settore dei rifiuti urbani, per il finanziamento dei costi afferenti all'attribuzione di un bonus sociale sui rifiuti (UR3,a), da versarsi contestualmente al pagamento del tributo TARI e consistente per l'anno 2026 in € 6,00/utenza;

CONSIDERATO che l'agevolazione legata a tale bonus viene attribuita d'ufficio agli aventi diritto, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni ISEE messe a disposizione e reperite mediante i soggetti e i canali stabiliti da ARERA;

PRESO ATTO che il bonus consiste nella riduzione di una quota pari al 25% del dovuto TARI dell'anno di riferimento della dichiarazione ISEE presentata (anno n), calcolato al netto della componente TEFA e al lordo delle tre componenti perequative e che deve essere erogato nell'invito al pagamento dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE (n+1);

CONSIDERATO che il riconoscimento del bonus 2025 deve avvenire entro il 30/06/2026, mediante l'emissione dell'avviso di pagamento ordinario relativo all'anno 2026, nel quale verrà data evidenza della quota in detrazione ai soggetti beneficiari;

RITENUTO a tal fine opportuno procedere con l'emissione degli inviti al pagamento (bollette) della TARI 2026 entro la fine del mese di giugno anno corrente;

CONSIDERATO il comunicato di ARERA del 27/01/2025 relativamente alla modalità di riversamento a CSEA delle quote perequative, che prevede il riversamento di quanto emesso e non di quanto riscosso;

RICHIAMATA, condivisa, fatta propria e qui applicata la Nota Ifel del 13/02/2024 "Le componenti perequative Arera (Del. 386/2023) – Questioni applicative e criticità nella gestione", che per quanto riguarda il concetto di "utenza" ben specifica che per utenza (sia domestica che non domestica) si debba intendere un "punto di conferimento";

RILEVATO che il riversamento a CSEA della componente UR3,a riscossa nell'anno n, deve avvenire nell'anno n+2 rispetto a quello di riscossione e al netto delle quote necessarie alla copertura del bonus sociale sui rifiuti erogato nell'anno n+1, dove "n" è l'anno di riferimento della dichiarazione ISEE nonché di incasso della componente perequativa;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TARI;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed

autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

RICHIAMATA la nota del 28/02/2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile, rilasciato dal Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO il parere di legittimità del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97, 2° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del Regolamento comunale dei controlli interni;

ACQUISITO altresì il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria in merito a quanto costituisce oggetto del presente provvedimento (Allegato C);

Sentita l'introduzione del Sindaco, **Arch. Paolo Colonna**, il quale passa la parola al consigliere delegato **Dott. Giuseppe Canducci** per l'illustrazione del punto. Il consigliere evidenzia l'impatto dell'adeguamento ISTAT e dell'uscita di alcune aziende dal servizio pubblico, che sposta la quota variabile sulle altre utenze. Vanta un tasso di riscossione del 95% e conferma la rateizzazione in tre tranches. Propone futuri controlli sulle metrature per ragioni di equità fiscale e l'ipotesi di pagamenti tramite RID con possibili sconti.

Sentito l'intervento del consigliere **Sig. Andrea Migliorini** (capogruppo Centrodestra Scanzorosciate) esprime apprezzamenti per l'alto livello di riscossione della tassa rifiuti che dimostra senso di responsabilità della cittadinanza e auspica che il futuro contratto con il gestore porti ulteriori miglioramenti e risparmi. Dichiarando, infine, il voto favorevole del proprio gruppo.

Il Sindaco, **Arch. Paolo Colonna**, conferma la previsione delle tre rate per il 2026, con scadenza 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre. Per il 2027 l'obiettivo è di introdurre il RID per le utenze non domestiche.



Premesso quanto sopra

Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Le premesse esplicitate sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2026, con decorrenza 01/01/2026, le **tariffe** della TARI indicate nell'allegato alla presente deliberazione (All. A) e di mantenere invariati i **coefficienti di produttività** per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche attualmente in essere;
- 3) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 17/12/2024, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

	Misura riduzione tariffa/importo riduzione
Compostaggio domestico (15% della quota variabile)	€ 1.089,91
Riduzioni Parte Variabile A per utenze con soli box	€ 443,73
Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio (Art. 25)	€ 62,04
Riduzioni per pensionati AIRE (66,66% della fissa e della variabile A)	€ 83,22
Utenze non domestiche non stabilmente attive (Art.26 – 30% fissa e variabile A)	€ 650,74
Utenze con produzione promiscua di rifiuti (Art. 10 c.3)	€ 43.696,59
Utenze con riduzioni 100% P.V. per richiesta uscita dal servizio (Art. 23 – bis)	
Utenze con riduzione Parte Variabile A per avvio a riciclo dei rifiuti urbani (Art. 24)	
Riduzioni di cui all'allegato A1 alla presente deliberazione	€ 6.786,00

- 4) di dare atto che l'onere derivante dalle riduzioni/esenzioni previste nel vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge L. 147/2013 e istituite in questa sede nell'Allegato A1) della presente deliberazione, quantificabile per l'anno 2026 in € **6.786=** trova copertura mediante ripartizione dell'onere sulla Missione 9, - Programma 3 - Macroaggregato 3 del bilancio di previsione dell'anno 2026 e che il medesimo è finanziato da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione;
- 5) di determinare la scadenza delle rate di pagamento della TARI anno 2026 come segue:
 - 1^ rata entro il 31.07.2026
 - 2^ rata entro il 30.09.2026
 - 3^ rata entro il 30.11.2026

Con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 31/07/2026;



- 6) di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:
- a. il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Bergamo nella misura del 5%;
 - b. le componenti perequative *UR1,a*, *UR2,a* e *UR3,a* pari complessivamente ad € 7,60 ad utenza per anno, applicate come da Nota Ifel del 13.02.2024 e come meglio specificato in premessa;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Successivamente con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno, astenuti nessuno, espressi per alzata di mano, si conferisce al presente provvedimento immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DELIBERA DI CONSIGLIO



Comune di
SCANZOROSCIATE

Provincia di Bergamo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

Arch. Paolo Colonna

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Tiziana Serlenga

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

TARIFFE Tassa Rifiuti - Anno 2026	
Totale Piano Economico Finanziario (PEF)	€ 960.032,00
Quota a carico del Comune per agevolazioni	€ 6.786,00
Importo che verrà effettivamente emesso:	€ 953.246,00
1) di cui a copertura di costi fissi	€ 348.109,00
2) di cui a copertura di costi variabili	€ 537.137,00
3) di cui a copertura di costi variabili di trattamento e smaltimento RSU (svuotamenti)	€ 68.000,00

UTENZE DOMESTICHE					
cod. min.	Descrizione	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile A (n° componenti)	Quota Variabile B (svuotamenti minimi)	N° svuotamenti minimi/annui
1	OCCUPANTE 1	€ 0,27	€ 36,98	€ 4,50	6
2	OCCUPANTI 2	€ 0,32	€ 73,95	€ 6,75	9
3	OCCUPANTI 3	€ 0,35	€ 83,20	€ 9,00	12
4	OCCUPANTI 4	€ 0,38	€ 101,69	€ 11,25	15
5	OCCUPANTI 5	€ 0,41	€ 134,04	€ 13,50	18
6	OCCUPANTI 6 O PIU'	€ 0,44	€ 157,15	€ 15,75	21

UTENZE NON DOMESTICHE			
cod. min.	Descrizione	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile A (€/mq)
1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	€ 0,64	€ 0,99
2	CINEMATOGRAFI E TEATRI	€ 0,41	€ 0,63
3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	€ 0,57	€ 0,88
4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	€ 0,72	€ 1,12
5	STABILIMENTI BALNEARI	€ 0,61	€ 0,94
6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	€ 0,49	€ 0,76
7	ALBERGHI CON RISTORANTE	€ 1,56	€ 2,41
8	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	€ 1,03	€ 1,59
9	CASE DI CURA E RIPOSO	€ 1,19	€ 1,83
10	OSPEDALI	€ 1,23	€ 1,89
11	UFFICI, AGENZIE	€ 1,45	€ 2,23
12	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO, STUDI PROFESSIONALI	€ 0,58	€ 0,90
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI	€ 1,34	€ 2,07
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	€ 1,71	€ 2,65
15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	€ 0,79	€ 1,22
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	€ 0,00	€ 0,00
17	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	€ 1,41	€ 2,17
18	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	€ 0,98	€ 1,52
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	€ 1,34	€ 2,07
20	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	€ 0,87	€ 1,35
21	ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	€ 1,04	€ 1,60
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	€ 5,30	€ 8,18
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	€ 4,61	€ 7,13
24	BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	€ 3,77	€ 5,81
25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	€ 2,62	€ 4,06
26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	€ 2,48	€ 3,83
27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	€ 6,82	€ 10,53
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	€ 2,61	€ 4,02
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	€ 0,00	€ 0,00
30	DISCOTECHES, NIGHT CLUB	€ 1,82	€ 2,81

COSTO SINGOLO SVUOTAMENTO		
Tipologia bidone	Lt contenitore	costo svuotamento
Bidoncino da 40 lt	40lt	€ 0,75
Carrellato da 120 lt	120lt	€ 2,25
Carrellato da 240 lt	240lt	€ 4,50
Carrellato da 360 lt	360lt	€ 6,75
Cassonetto da 1100 lt	1100lt	€ 20,63
Cassonetto da 1300 lt	1300lt	€ 24,38

ALL. A1):

BIDONCINO AGGIUNTIVO – AGEVOLAZIONI – MANCATO RITIRO DEL CONTENITORE DOTATO DI MICROCHIP

Bidoncino Aggiuntivo

Il Consiglio Comunale istituisce le seguenti agevolazioni:

1. Le utenze domestiche all'interno delle quali vi siano 2 (due) bambini di età inferiore a 36 mesi possono richiedere, a titolo gratuito, un ulteriore bidoncino da 40 lt dotato di microchip per la raccolta della frazione secca.
2. Le utenze domestiche all'interno delle quali vi siano soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, ecc.) il cui impiego risulti certificato da ASST o dal medico curante, possono richiedere, a titolo gratuito, un ulteriore bidoncino da 40 lt dotato di microchip per la raccolta della frazione secca. In casi eccezionali, e sempre previa attestazione del medico curante, l'utenza potrà ottenere un terzo bidoncino da 40 lt oppure un bidone da 120 lt.
3. Ai contribuenti regolarmente iscritti al ruolo TARI, che ravvisassero la necessità di avere un ulteriore contenitore da lt. 40 dotato di microchip da adibire alla raccolta della frazione secca, è concessa la possibilità di acquistarne uno previo versamento a Val Cavallina Servizi s.r.l. di euro 15,00 iva compresa. Ogni svuotamento dello stesso concorrerà a determinare l'importo TARI dovuto dal contribuente. La fornitura del contenitore aggiuntivo, per cause diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione di apposita richiesta e relativa ricevuta attestante l'avvenuto versamento. L'istanza di richiesta del contenitore aggiuntivo dovrà contenere i dati dell'intestatario della TARI, l'ubicazione dell'immobile presso il quale il contenitore verrà utilizzato e la motivazione della richiesta.
4. Il contenitore aggiuntivo dovrà essere esposto nei tempi e nei modi previsti dalla raccolta della frazione secca.
5. Al venir meno dei presupposti di cui ai punti 1 e 2 il contribuente è tenuto alla restituzione del contenitore aggiuntivo.

Agevolazioni

Il Consiglio Comunale istituisce le seguenti agevolazioni:

- A) vengono concessi n. **26 svuotamenti gratuiti** del bidoncino del secco, equivalenti a **1.040 lt** (26 x 40 lt), **per ogni bambino** di età inferiore ai 36 mesi presente nel nucleo familiare iscritto a ruolo.
- B) vengono concessi n. **52 svuotamenti gratuiti** del bidoncino del secco, equivalenti a **2.080 lt** (52 x 40 lt), ai nuclei familiari iscritti a ruolo al cui interno vi siano soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici.
 1. L'agevolazione di cui alla lettera "A" si applica d'ufficio e decorre dal giorno della nascita del bambino e cessa al compimento del suo 3° anno di età.
 2. L'agevolazione di cui alla lettera "B" è riconosciuta previa presentazione da parte dell'intestatario TARI di apposita istanza. L'agevolazione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se la richiesta è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione o, altrimenti, dalla data di presentazione dell'istanza stessa. La domanda di agevolazione deve essere corredata di attestazione ASST o del Medico Curante. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno dei presupposti che hanno determinato l'applicazione dell'agevolazione.
 3. Il contribuente, al decadimento dei requisiti per l'agevolazione, è tenuto alla restituzione dell'eventuale secondo bidoncino ritirato gratuitamente. Qualora il contribuente non provveda alla riconsegna dello stesso, tutti gli svuotamenti registrati successivamente al decadimento del presupposto verranno computati ai fini del calcolo della TARI.
 4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dei proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Mancato ritiro del contenitore dotato di microchip per la raccolta della frazione secca

Il Consiglio Comunale, ai fini di un'equa tassazione, stabilisce quanto segue:

1. Ad ogni utenza domestica deve essere abbinato un contenitore dotato di microchip per la raccolta della frazione secca;
2. Qualora il contribuente iscritto a ruolo per una o più utenze domestiche non abbia associato a ciascuna di esse un bidoncino per la raccolta della frazione secca, si procede con un addebito forfettario degli svuotamenti. Tale addebito viene determinato in 52 svuotamenti/anno, equivalenti a 2.080 lt/anno, dai quali vengono decurtati gli svuotamenti minimi già addebitati in relazione alla categoria di appartenenza dell'utenza principale.

3. All'utenza NON domestica deve essere associato almeno un contenitore dotato di microchip per la raccolta della frazione secca, ad eccezione delle utenze che per esclusiva produzione di **rifiuti speciali** abbiano chiesto l'uscita dal servizio. In caso si ravvisasse il possesso, l'utilizzo o pervenisse richiesta di abbinamento del contenitore/carrellato da parte di utenze che abbiano richiesto l'uscita dal servizio, l'agevolazione concessa decadrà con effetto immediato.
4. Qualora l'utenza non domestica iscritta a ruolo e che usufruisce interamente del servizio non abbia associato almeno un bidoncino per la raccolta della frazione secca si procede con un addebito forfettario degli svuotamenti.
Tale addebito viene determinato in 52 svuotamenti/anno, equivalenti a 2.080 lt/anno.
5. Il conteggio degli svuotamenti sulla base dell'effettiva esposizione del contenitore viene ripristinato a partire dall'anno successivo a quello in cui il bidoncino/bidone è stato ritirato.